

TRIBUNALE DI LUCCA – SEZIONE DISTACCATA DI VIAREGGIO

Verbale con sentenza in udienza ex art. 281sexies cpc nella causa n. 12270/2005 RG, promossa da
 _____ e poi _____ - (_____ -)
 quali eredi del primo (avv. Roberto Polloni), contro _____ L _____ SPA
 (cbntumace).

UDIENZA DEL 21.9.10

E' presente il difensore di parte attrice.

Il Giudice dispone la discussione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.

Parte attrice si riporta agli atti e il Tribunale pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Motivi della decisione

L'originario attore, poi deceduto, premesso di intrattenere con la banca convenuta, filiale di Camnaiore (LU), dal 1974, un rapporto di apertura di credito con affidamento mediante scopertura sul conto corrente n. 1720.86, ha lamentato l'illegittimità dell'applicazione, da parte della convenuta, di interessi anatocistici e della commissione massimo scoperto, chiedendo quindi il ricalcolo del rapporto dare-avere e la condanna della convenuta a restituire le somme indebitamente percepite.

La convenuta non si è costituita.

La causa, come appena detto, concerne due questioni: la capitalizzazione trimestrale, anziché annuale, degli interessi; l'applicazione della commissione massimo scoperto.

Per quanto concerne entrambi tali voci, appare in effetti corretta la tesi attorea.

Quanto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, la Cassazione ha infatti ormai definitivamente chiarito che gli usi invocati dalle banche sono negoziali e non normativi, e che dunque la capitalizzazione trimestrale, in quanto per un verso non sorretta da usi normativi, per altro verso pattuita in anticipo, è nulla.

Ciò premesso, il punto ancora controverso è quali siano le conseguenze di tale interpretazione: se una diversa periodizzazione della chiusura del conto, e pertanto della capitalizzazione degli interessi, tale da non determinare uno squilibrio fra il calcolo a danno e quello a vantaggio del correntista, oppure, più radicalmente, l'esclusione di qualunque capitalizzazione.

Ad avviso di questo giudice, la risposta non può non essere nel secondo senso: se la clausola relativa all'anatocismo è nulla, si deve ragionare come se essa non vi fosse; dunque nessuna capitalizzazione, non solo trimestrale, ma neppure semestrale o annuale, può essere applicata, fino a nuova pattuizione (che nella fattispecie non risulta).



Né, d'altronde, è accoglibile la prospettazione da taluno sostenuta, secondo la quale si dovrebbe far luogo al calcolo trimestrale a partire dal d. lgs. 342/99, il cui art. 25 consente, a parità di condizioni con l'analogha operazione a favore del correntista, la capitalizzazione con una siffatta periodicità. Tale previsione di per sé legittima infatti bensì la suddetta capitalizzazione, ma la necessità della nuova, apposita, pattuizione (che nella fattispecie, come detto, non risulta) rimane.

Quanto poi alla commissione massimo scoperto, la Cassazione ha parimenti chiarito che essa, laddove non ne sia convenzionalmente meglio specificato il meccanismo di calcolo, deve essere applicata in relazione alla disponibilità creata dalla banca a favore del cliente e non già sullo scoperto creatosi a seguito dell'utilizzo della relativa somma. Poiché nella fattispecie non risulta che una siffatta migliore specificazione sia stata pattuita, e considerato per altro verso che la commissione è stata in concreto calcolata appunto sullo scoperto e non sulla disponibilità, essa deve essere senz'altro eliminata.

Premesso in generale quanto precede, in concreto il ctu, applicando tali principi, vale a dire espungendo completamente sia la capitalizzazione degli interessi sia la commissione di massimo scoperto ha calcolato in € 62.018,60 la somma indebitamente percepita dalla convenuta. Questa va dunque condannata alla restituzione della minore somma di € 52.000,00, solo entro tali limiti essendo stata proposta la domanda, oltre interessi legali dalle singole decorrenze al saldo.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

Il Tribunale

condanna la convenuta a versare agli attori, per il titolo di cui in motivazione, la somma di € 52.000,00, oltre interessi come indicato;

condanna la convenuta a rifondere agli attori le spese di lite, che liquida in € 7.647,00 per diritti e onorari, € 10,00 per spese imponibili ed € 356,09 per spese non imponibili, oltre spese di ctu come liquidate ed € 960,00 per spese di ctp stragiudiziale, ed oltre spese generali, cap e iva di legge

Il Giudice
IL GIUDICE
Dr. Michele Fornaciari

Pubblicata in Cancelleria del
Tribunale di Lucca Sez. Dist. di
Viareggio, il *21/9/10*
IL CANCELLIERE CI
GABRIELLA CAMMARATA